

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

In vigore dal 25.01.2025

Art. 1 - Premesse

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica a tutte le mediazioni amministrative da Ismed Group s.r.l. ("Organismo" ovvero "Ismed"), Organismo di mediazione iscritto al n. 945 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti, d'intesa con Ismed, possono derogare al Regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 150/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Procedimento - Avvio del procedimento

2.1 Deposito della Domanda di mediazione - La domanda di mediazione è inoltrata in forma scritta a Ismed da una delle parti o congiuntamente dalle parti. Essa deve: - essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed e reperibile sul sito internet www.ismed.it o nelle sedi Ismed; - indicare le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto, le ragioni della pretesa e il valore; - essere sottoscritta dalla parte richiedente; - essere accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità della parte richiedente e dalla ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto o mancante dei documenti necessari, la stessa è d'ufficio improcedibile. Ismed si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni. In tal caso il termine di cui all'art. 2.3 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Ismed ha facoltà di rifiutare l'incarico dandone motivata comunicazione.

2.2 Durata del procedimento - Il procedimento ha una durata di 6 mesi, prorogabile per periodi, di volta in volta, non superiori a 3 mesi. Quando il procedimento è disposto dal giudice ha una durata di 6 mesi prorogabile per una sola volta di ulteriori 3 mesi. Il termine di durata del procedimento non è soggetto a sospensione feriale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla data di deposito dell'ordinanza per la mediazione disposta dal giudice. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta dalle parti dopo l'instaurazione del procedimento e prima della sua scadenza per iscritto e deve essere allegata o menzionata nel verbale di mediazione. È obbligo delle parti comunicare la proroga del termine al giudice, mediante produzione del verbale da cui essa risulta.

2.3 Convocazione delle parti - Ismed convoca le parti per il primo incontro non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della Domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L'invito contiene il nominativo del Mediatore designato, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, il Regolamento, ogni altra informazione utile ed eventuali allegati depositati contestualmente alla Domanda. La prima convocazione e tutte le comunicazioni successive tra Ismed e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante può indicare nella Domanda di Mediazione di volere ricevere l'invito e tutte le comunicazioni al domicilio digitale del proprio avvocato assistente. La parte istante è onerata di verificare i termini di prescrizione e/o decadenza e, in caso di urgenza, di anticipare autonomamente la comunicazione dell'avvenuto deposito della Domanda di mediazione alla controparte.

2.4 Adesione del convenuto - La parte convenuta in mediazione può aderire al procedimento presentandosi alla data notificata per il primo incontro senza darne preventiva comunicazione all'organismo o, in alternativa, comunicare la propria adesione al procedimento utilizzando il modulo di partecipazione allegato all'invito. Il modulo potrà essere sottoscritto prima dell'incontro. Con l'adesione le parti derogano alla competenza territoriale di cui all'art.4, comma 1 del D.Lgs.n.28/2010.

2.5 Comunicazioni successive all'adesione - Alle parti che hanno aderito al procedimento l'Organismo ha facoltà di inviare le comunicazioni telematicamente ovvero all'avvocato assistente indicato dalle stesse.

2.6 Luogo della mediazione - La mediazione si svolge nella sede Ismed indicata nella Domanda di mediazione depositata dalla parte che ha avviato il procedimento o, nei casi di cui all'art. 2.7, nella sede di altro organismo (elenco sedi www.ismed.it). Lo svolgimento della mediazione, su richiesta di tutte le parti, può essere fissato in altro luogo ritenuto idoneo e previo consenso del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo. Saranno interamente a carico delle parti le spese di trasferta del Mediatore e i costi comunque connessi all'uso dei locali. Le parti possono chiedere al Responsabile dell'Organismo di esperire il tentativo di conciliazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 5 del presente Regolamento. Anche quando la mediazione non è interamente in modalità telematica è possibile chiedere di partecipare ad uno o più incontri da remoto, come disciplinato dall'art. 8-ter del D.Lgs 28/2010 e dall'art. 6 del presente Regolamento.

2.7 Mediazione in accordo con altri organismi - Ismed può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione. Gli accordi sono pubblicati sul sito Ismed. La mediazione esperita in accordo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett t) del D.M. 150/2023 rispetta la competenza territoriale.

Articolo 3 - Il Mediatore

3.1 Nomina del Mediatore - Il Responsabile dell'Organismo al ricevimento della Domanda di mediazione designa il Mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco secondo la materia oggetto della mediazione, nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili: - specifica competenza professionale; - principale attività svolta; - iscrizione a un ordine o collegio professionale afferente la materia del procedimento di mediazione; - particolari qualificazioni tecniche, professionali e scientifiche possedute dal Mediatore.

Le parti, salvo ragioni di incompatibilità, possono scegliere di comune accordo il Mediatore Ismed che sarà nominato in conformità al presente articolo. Nel caso in cui il mediatore coincida con il Responsabile dell'Organismo la sua nomina è effettuata dal Collegio di Garanzia composto da esperti che non rivestono ruoli direttivi all'interno dell'Organismo.

In caso la mediazione si svolga ai sensi dell'art. 2.7 del presente Regolamento, il mediatore può essere designato fra quelli iscritti ad uno dei due elenchi degli organismi che hanno stipulato accordo di reciprocità.

3.2 Mediatore ausiliario e Consulente tecnico - Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, Ismed può designare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In mancanza può nominare un Consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, in ogni caso lo nomina su richiesta delle parti. Il compenso del Consulente è sempre sostenuto dalle parti in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo previa approvazione di uno o più preventivi e verrà corrisposto dalle stesse direttamente al Consulente. L'incarico fiduciario delle parti all'esperto, avviene su apposito modello sottoscritto dalle sole parti e dal consulente. Al momento della nomina le parti possono convenire che la relazione possa essere prodotta in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7 D.Lgs 28/20210.

3.3 Sostituzione o ricusazione del Mediatore - Ismed può revocare o sostituire il Mediatore in qualsiasi fase del procedimento per una sua impossibilità o per fatti sopravvenuti di cui il Responsabile dell'Organismo viene a conoscenza, rimanendo fisse le indennità di mediazione. Le parti che intendano chiedere la sostituzione del Mediatore devono formulare istanza motivata e sottoscritta al Responsabile dell'Organismo. Nel caso in cui il Mediatore ricusato sia il Responsabile dell'Organismo, l'istanza va indirizzata al Collegio di Garanzia che provvederà alla nuova nomina.

3.4 Obblighi del Mediatore - Prima dell'inizio del procedimento il Mediatore sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Per dichiarazione di imparzialità si intende l'impegno ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza l'insussistenza di circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Nell'incarico il Mediatore dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede previsti dal Codice di etico adottato da Ismed visionabile sul sito www.ismed.it e di avere assolto all'obbligo formativo biennale. È fatto divieto al Mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il Mediatore ha l'obbligo di comunicare all'Organismo un pregiudizio sulla sua imparzialità e indipendenza, anche sopravvenuto.

3.5 Incompatibilità - Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il Mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale e/o professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione alla mediazione.

Articolo 4 - Il Procedimento - Svolgimento

4.1 Primo incontro fra le parti - Al primo incontro fra le parti il Mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e procede con la sessione congiunta. Con l'adesione le parti sono già nel merito del procedimento e con gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il primo incontro ha una durata di due ore, oltre le quali si entra nella fase degli incontri successivi. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. È facoltà della Segreteria concedere il rinvio del primo incontro alle parti che ne fanno motivata richiesta. In assenza di parte istante il procedimento non prende avvio. Il procedimento prende avvio solo se tutte le notifiche sono perfezionate.

4.2 Presenza personale e poteri di rappresentanza - Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile la procura deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato è tenuto a depositare in Segreteria delega e copia non autenticata del proprio documento di identità.

4.3 Assistenza dell'Avvocato - Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato, salvo espressa rinuncia e salvo i casi di mediazione facoltativa. Le parti sollevano Ismed e il Mediatore da qualsivoglia responsabilità in ordine alla mancata assistenza di un avvocato.

4.4 Funzione del Mediatore - La mediazione è condotta dal Mediatore senza formalità e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso e la necessità delle parti di trovare una soluzione alla controversia. Il Mediatore favorisce la loro partecipazione attiva e si adopera affinché raggiungano un accordo amichevole. Egli può, stabilire rinvii, richiedere alle parti il deposito di documentazione integrativa, tenere incontri congiunti e separati, dei quali non necessariamente viene eseguita verbalizzazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. Ismed ha facoltà di tenere alcune fasi del procedimento di mediazione, compresi gli incontri, anche separati, e la sottoscrizione del processo verbale di conclusione, con la modalità telematica di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4.5 Diario di mediazione - Il Diario di mediazione viene redatto dal Mediatore e, ove necessario, viene rilasciato alle parti al termine di ogni incontro (sia in sede che da remoto) per le eventuali incombenze da svolgere in vista del successivo incontro. I Diari non sottoscritti dalle parti sono riservati al Mediatore e non potranno essere consegnati.

4.6 Proposta del Mediatore - Il Mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Quando l'accordo non è raggiunto e una delle parti ne fa richiesta il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione, in ogni caso la formula se le parti ne fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010. L'Organismo può nominare un Mediatore diverso al fine di formulare la proposta conciliativa. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

4.7 Comunicazione e accettazione della proposta - La proposta è comunicata per iscritto alle parti ovvero ai loro avvocati assistenti su indicazione espressa delle stesse. L'accettazione della proposta può avvenire: - contestualmente alla formulazione; - per iscritto entro sette giorni dal ricevimento; - al successivo incontro fissato dal Mediatore. In caso di assenza all'incontro fissato per l'accettazione della proposta, la stessa, nei termini di cui all'art. 11 D.Lgs 28/2010, si ha per rifiutata.

4.8 Mediatori tirocinanti - Agli incontri di mediazione possono assistere i mediatori a titolo di tirocinio assistito gratuito. Il Mediatore tirocinante sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento. Al tirocinio possono accedere i mediatori iscritti all'elenco Ismed in regola con la formazione biennale e solo su autorizzazione delle parti.

4.9 Conclusione del procedimento - La mediazione si conclude con la formazione da parte del Mediatore di un processo verbale di conclusione del procedimento che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati assistenti ove presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale è depositato dal Mediatore, con le modalità di cui al punto 4.11, presso la segreteria per il protocollo. In caso di mancato accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2 D.Lgs. 28/2010, decorrente dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'organismo.

4.10 Determinazione delle indennità - Prima di procedere alla redazione del verbale di conclusione del procedimento le parti dichiarano al Mediatore, che lo verbalizza, il valore della controversia ai fini della procedibilità nei casi di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs 28/2010 e per la determinazione delle ulteriori spese di mediazione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo, prima della sottoscrizione del verbale conclusivo, in accordo con le parti determina chi considerare come una parte unica.

4.11 Verbali - Il processo verbale di conclusione del procedimento è redatto su modulistica Ismed e depositato dal Mediatore presso la Segreteria dell'Organismo per il protocollo. Salvo che la mediazione sia telematica, il verbale e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'organismo. Al Mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali dichiarazioni, atti o proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. Il verbale può essere sottoscritto da un Mediatore diverso da quello nominato. Nel verbale il mediatore dà atto delle parti che hanno partecipato alla mediazione e di quelle che sono rimaste contumaci.

- Se le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro o agli incontri successivi, il mediatore redige verbale conclusivo. Se il mediatore ha formulato una proposta di conciliazione, la stessa è allegata al verbale.

- Se è raggiunto un accordo amichevole, l'accordo è allegato al verbale. Se le parti aderiscono alla proposta del Mediatore di cui agli artt. 4.6 e 4.7 del presente Regolamento, la stessa è richiamata nel verbale. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati assistenti attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, a cura delle parti.

- In caso di assenza della parte istante ovvero di tutte le parti coinvolte nel procedimento il Mediatore non forma alcun processo verbale.

4.12 Altre procedure ADR - All'esito di un procedimento di mediazione conclusosi senza l'accordo, le parti possono valutare con l'organismo la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura ADR. In questo caso le spese di mediazione vengono scomutate da quelle dovute per la procedura ADR prescelta.

4.13 Scheda di valutazione del servizio - Al termine della mediazione le parti compilano e sottoscrivono la Scheda di Valutazione del Servizio.

4.14 Richiesta delle indennità - La Segreteria consegna *brevi manu* ovvero trasmette alle parti agli indirizzi comunicati per il ricevimento delle comunicazioni il Dettaglio delle indennità contenente le spettanze dovute all'organismo all'esito del procedimento. Le indennità di mediazione sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha attivato o aderito al procedimento di mediazione, anche se successivamente non vi ha partecipato o vi ha rinunciato. Le spese di avvio, di primo incontro e le ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 8, le spese delle notificazioni delle comunicazioni di cui all'art. 2.3 e 2.5 del Regolamento, nonché ogni eventuale ulteriore spesa per attività richieste dalle parti, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di conclusione del procedimento.

Articolo 5 - La mediazione in modalità telematica

5.1 Caratteristiche - Il servizio di mediazione svolto con modalità telematiche in video conferenza, disciplinato dal presente articolo, integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto da Ismed, rappresentandone una modalità alternativa di fruizione ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs n. 28/2010 e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di usufruirne. Le caratteristiche del servizio sono descritte sul sito Ismed.

5.2 Deposito della domanda - Per attivare il procedimento di mediazione in modalità telematiche è necessario depositare la Domanda di mediazione con le stesse modalità riportate all'art. 2.1 del presente Regolamento, barrando la casella in cui si richiede tale modalità.

5.3 Comunicazioni alle parti - Ismed provvede a notificare l'invito al primo incontro fra le parti con le medesime modalità contenute negli artt. 2.3 e 2.5. La Segreteria crea il link per l'accesso alla apposita stanza virtuale di mediazione e lo comunica alle parti già negli inviti al primo incontro. Il link è anche accessibile dal sito Ismed nell'area dedicata alla piattaforma per la mediazione telematica.

5.4 Adesione delle parti - La parte convenuta deve prestare il consenso all'esperimento telematico della mediazione, in difetto può richiedere la partecipazione presso la sede Ismed o convenzionata (art. 2.7 del Regolamento). Ha facoltà di aderire utilizzando l'apposito modello trasmesso unitamente all'invito ovvero partecipando direttamente all'incontro virtuale mediante il link ricevuto nell'invito al primo incontro. Nel corso del procedimento si possono alternare sessioni separate (colloquio riservato tra una parte e il Mediatore) e sessioni congiunte (tra tutte le parti e il Mediatore). Al primo incontro il mediatore identifica le parti in video.

5.5 Verbali - La mediazione si conclude con la formazione da parte del Mediatore di processo verbale di conclusione del procedimento. Il documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo, che ha le medesime caratteristiche di cui agli artt. 4.9 e 4.11, viene inviato alle parti presenti e ai loro avvocati per essere firmato immediatamente e, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010, restituito al mediatore che verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo per le successive incombenze.

Il verbale viene letto dal Mediatore al termine dell'incontro, viene approvato dalle parti e inviato per la sottoscrizione telematica: dal momento dell'approvazione nessuna modifica può essere più richiesta e/o apportata. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli eventuali avvocati assistenti e dal mediatore in un unico PDF senza apportare alcuna modificazione, correzione e/o integrazione.

Le parti riceveranno una comunicazione e.mail contenente il PDF che verrà sottoscritto con firma elettronica qualificata fornita dall'organismo.

Il PDF può essere protetto da una password personale fornita esclusivamente ai presenti dal mediatore durante l'incontro. Nel caso in cui le parti non sottoscrivano immediatamente o il verbale non sia regolarmente sottoscritto, entro sette giorni dal ricevimento, il Mediatore darà atto della mancata sottoscrizione di una o più parti. Il processo verbale, congiunto in ogni sua parte da Ismed, è trasmesso in copia conforme alle parti che lo richiedano, fermo il disposto dell'art. 8.9.

5.6 Conclusioni - Per quanto non previsto espressamente nel corrente articolo, la procedura di mediazione per via telematica è svolta parimenti a quella in modalità tradizionale nel rispetto del presente Regolamento, del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023.

Articolo 6 - Incontri di mediazione svolti con modalità audiovisive da remoto

6.1 Partecipazione a uno o più incontri in remoto - Ciascuna parte può richiedere in qualsiasi momento di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, purchè accetti di utilizzare la piattaforma messa a disposizione da Ismed che consente la contestuale partecipazione con le parti presenti in sede e con effettiva e reciproca udibilità e visibilità. La richiesta va inoltrata al responsabile dell'organismo. All'incontro il mediatore identifica le parti in video.

6.2 Sottoscrizione degli atti del procedimento - Le firme sugli atti dei partecipanti, se necessarie, con il consenso di tutte le parti possono essere apposte ai sensi del precedente art. 5; il mediatore sottoscrive al termine della procedura. Se non vi è il consenso di tutte le parti, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio; in difetto, il mediatore darà atto nel verbale dei motivi della mancata sottoscrizione.

Articolo 7 - Riservatezza

7.1 Obbligo di riservatezza - Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate. Il Mediatore, le parti e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui: - tutte le parti consentono di derogarvi per iscritto; - in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso con il Responsabile dell'Organismo; - esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona; - esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo. Consulenti, procuratori o accompagnatori autorizzati espressamente dalle parti a presenziare devono rendere apposita dichiarazione.

7.2 Accesso agli atti - Fermo restando quanto indicato all'art. 7.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. L'accesso agli atti è esercitabile per mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec da inviarsi alla sede legale dell'Organismo che provvede al riscontro entro 90 giorni. Non è mai possibile prendere visione della documentazione depositata da una parte alla sola attenzione del mediatore. Le parti iscritte all'Area riservata accedono direttamente alla cartella telematica dei propri procedimenti. I fascicoli vengono custoditi per un massimo di tre anni dalla data del deposito.

7.3 Inutilizzabilità delle informazioni e segreto professionale - Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il Mediatore non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

7.4 Conservazione dei dati personali - L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza dei dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora: - le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali; - soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private; - altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web; - le parti registrino con qualsiasi modalità o dispositivo gli incontri di mediazione.

Articolo 8 - Indennità di mediazione

8.1 Le indennità di mediazione - Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010 ciascuna parte corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Il presente Regolamento indica le ulteriori spese di mediazione dovute per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

8.2 Spese fisse - Sono spese fisse: 1) le spese di avvio pari a € 40 per le liti di valore sino a € 1.000; € 75 per le liti di valore sino a € 50.000; € 110 per le liti di valore superiore a € 50.000 e indeterminato; 2) le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro pari a € 60 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120 per le liti di valore sino a € 50.000 e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170 per le liti di valore superiore a € 50.000 e per le cause di valore indeterminabile alto; 3) le spese di notifica e le spese vive documentate sostenute dall'organismo.

Le spese di avvio e le spese per lo svolgimento del primo incontro sono versate dall'istante al deposito della Domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento dell'adesione; le spese di notifica e le spese vive possono essere corrisposte a conclusione. Le spese di notifica sono corrisposte dalla parte che ha ricevuto l'invito. La parte istante corrisponde le spese per le notifiche delle parti convenute rimaste contumaci o delle comunicazioni non andate a buon fine.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue oltre le due ore o con incontri successivi, anche nella stessa giornata, non sono dovuti altri importi.

Art. 8.3 Spese variabili - Sono costi variabili le spese previste per le seguenti ipotesi:

a) Conciliazione al primo incontro: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del medesimo Decreto, con una maggiorazione del 10%.

b) Conciliazione in incontri successivi al primo: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del medesimo Decreto, con una maggiorazione del 25%.

c) Incontri successivi al primo conclusi senza conciliazione: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

Ismed adotta la Tabella A del D.M. 150/2023 in calce riportata.

8.4 Riduzioni e maggiorazioni - Gli artt.30 e 31 del D.M. 150/2023 disciplinano le riduzioni e le maggiorazioni di legge. In particolare:

- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al precedente articolo, sono ridotte di un quinto.

- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni in oggetto, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

8.5 Importi derogabili - Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Le spese di mediazione applicate non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

8.6 Valore della lite e dell'accordo di conciliazione - Parte istante nella domanda di mediazione indica il valore della lite o le ragioni che ne rendono impossibile la quantificazione. All'atto dell'adesione il convenuto può proporre un'ulteriore domanda indicando il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono indicazioni circa il valore, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 29 D.M. 150/2023, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. Su indicazione delle parti o del mediatore il responsabile dell'organismo può rideterminare il valore della lite in base a circostanze sopravvenute nel corso del procedimento. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 del D.M. 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 del D.M. 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8.7 Onorario del Mediatore - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

8.8 Spese accessorie - Le indennità di mediazione non comprendono: le spese di notifica determinate nella misura di € 11,70 per ciascuna notifica; le spese di trasferta del Mediatore e i costi comunque connessi; i compensi dei consulenti nominati nel procedimento e corrisposte dalle parti direttamente al consulente incaricato e mai per tramite dell'organismo; ogni altra spesa documentata (es. firma qualificata ecc...) richiesta dalle parti e non prevista alla voce Indennità di mediazione di cui al punto 1 del presente articolo.

8.9 Saldo delle indennità e rilascio del Verbale - Le indennità di mediazione di cui agli artt. 8.1, 8.2, 8.3 e tutte le ulteriori spettanze di cui all'art. 8.6 del presente articolo sono dovute in solido dalle parti e devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di conclusione del procedimento.

8.10 Regime I.V.A. - Tutti gli importi contenuti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa da applicarsi nella misura in vigore al momento del pagamento.

8.11 Patrocinio a spese dello Stato - La parte che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 15-bis e dall'art 15-ter del D.Lgs. 28/2010 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo Decreto. A pena di inammissibilità la richiesta deve essere sottoposta per iscritto dalla parte ovvero dal suo Avvocato assistente all'Organismo prima dell'avvio della mediazione. La delibera di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato deve essere depositata da parte istante contestualmente alla Domanda di mediazione e da parte convenuta all'atto dell'adesione.

Articolo 9

Norme finali - Le parti si assumono in via esclusiva ogni onere, obbligo, responsabilità e conseguenza riguardo: - all'interruzione della prescrizione e a ogni decadenza di legge; - all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; - all'individuazione della competenza territoriale; - alla non esistenza della medesima procedura presso altri organismi di mediazione; - alle indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; - all'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, anche in riferimento al litisconsorzio necessario; - all'indicazione dei recapiti delle parti a cui inviare le comunicazioni; - alla determinazione del valore della controversia; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia dell'atto di delega (procura) al proprio rappresentante; - alla scelta di effettuare la mediazione con le modalità indicate nell'art. 5 e nell'art. 6; - alle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; - a ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda di mediazione alla conclusione della procedura.

Le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il Mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa al procedimento di mediazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - alla rinuncia delle parti all'assistenza dell'Avvocato; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia degli atti di delega (procura) prestati dalle parti ai propri rappresentanti; - alla tempestività delle convocazioni e comunicazioni; - al dovere di riservatezza; - al contenuto della proposta di conciliazione, del verbale di conclusione, dell'accordo; - alla omologabilità e alla trascrivibilità del verbale di conciliazione.

In caso di sospensione o cancellazione di Ismed dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono d'ufficio e nel rispetto del presente Regolamento, presso l'organismo con il quale Ismed abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione, di cui all'art. 2.7. In mancanza, l'organismo è scelto di comune accordo dalle parti entro 15 giorni, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 150/2023 e successive integrazioni o modificazioni.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e l'Organismo sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Organismo.

Allegato TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE (articolo 31, comma 1)

VALORE DELLA LITE	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80	160
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160	290
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290	440
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440	720
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720	1.200
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200	1.500
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500	2.500
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500	3.900
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900	4.600
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600	6.500
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500	10.000

Gli importi sono espressi in euro e i.v.a. esclusa

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Es. Mediazione con valore € 20.000 di natura obbligatoria le parti corrispondono € 60 (spese di avvio) + € 96 (spese per lo svolgimento del primo incontro)

-In caso di accordo al primo incontro le parti corrispondono l'ulteriore somma di € 291 (già decurtata delle spese di primo incontro)

-In caso di accordo agli incontri successivi le parti corrispondono l'ulteriore somma di € 344 (già decurtata delle spese di primo incontro)

-In caso di mancato accordo agli incontri successivi le parti corrispondono l'ulteriore somma di € 256 (già decurtata delle spese di primo incontro)